STUDIO LEGALE & SOCIETARIO
NASO & PARTNER

Studio Legale Naso & Partners

AVV. DOMENICO NASO
Patrocinante in Cassazione

Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
00187 Roma
Tel. 06/42014795 r.a. Fax 06/42005658
E-mail: avv.domeniconaso@gmail.com
PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org;

Avv. Cajetano Maria Vecchione
Avv. Raniero Trinchieri
Avv. Cinzia Ganzerli
Avv. Giuseppe Minniti
Avv. Luigia Auriemma
Avv. Giusi Tangari
Avv. Tommaso Bilotta
Avv. Cristiano Fuduli

Trasmessa via PEC: .....

Roma, 24.06.2016

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
In persona del ministro pro-tempore

Viale Trastevere 76/A
00153 – Roma

OGGETTO: Avvio di un percorso abilitante speciale riservato per i Licei Musicali o riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio della professione docente per la propria disciplina.

Scrivo su mandato ricevuto dai prof.ri**.....,** (aggiungere i propri dati personali)

Tutti in possesso del "*Diploma Accademico di II livello in Discipline musicali*" o "*Diploma Vecchio Ordinamento di Strumento*" equiparato ai sensi della legge 24.12.2012 n. 228, art. 1, comma 107, impiegati attualmente come docenti di II o III fascia aspecifica.

PREMESSO CHE

- Ciascuno dei miei assistiti ha svolto due anni di servizio specifico, a tempo determinato, nell'insegnamento di una disciplina musicale;

- I codici, per l'insegnamento previsto dal liceo musicale nelle nuove Classi Di Concorso "A55 - A53 – A63 - A64", sono stati creati dal D.P.R n. 19 del 14 febbraio 2016 (Regolamento per la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso a cattedre);
- Ciò, di fatto, ha impedendo agli istanti di poter partecipare, negli anni, ai percorsi abilitanti banditi dallo Stato (TFA – PAS);
- Secondo la normativa che ha dato vita ai percorsi TFA/PAS, ossia il D.M. 249/10 e successive modifiche (D.M. 81/13), tali percorsi abilitanti specifici non sono mai stati oggetto di disciplina;
- **Invero, l'art. 3/3 del D.M n. 249/10** (rubricato "percorsi formativi") prevede che "*i percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado sono attivati dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, nell'ambito dei quali si articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo secondo quanto prescritto dal presente decreto*";
- Il comma 5 dello stesso articolo 3, prevede poi che "*i percorsi di cui ai commi 2, lettera b) e 3 prevedono nel corso della laurea magistrale e nel corso accademico di secondo livello periodi di tirocinio nelle istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione, ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 12*";
- Il citato articolo 3 fa riferimento alla formazione per la EX CdC A032 (Tabella 6 del DM n. 249/10); tale abilitazione non è quindi indirizzata all'insegnamento strumentale specifico nella secondaria di secondo grado, ma all'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola di primo grado;
- **L'art. 7 del citato Decreto ministeriale** (rubricato "Formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado") prevede che "*i percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, comprendono: a. il conseguimento della laurea magistrale a numero programmato con prova di accesso al relativo corso; b. lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell'esame con valore abilitante, disciplinati dall'articolo 10. Le tabelle 2, 3, 4, 5, 6 e 7, allegate al presente decreto, individuano per ciascuna delle classi di abilitazione ivi indicate e previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37:* ***a)*** *i requisiti per l'accesso alla prova di cui al comma 1, lettera a);* ***b)*** *la laurea magistrale necessaria per accedere al tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b)*";
- **L' art. 9 del Decreto ministeriale** in esame (rubricato "formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo e di secondo grado") prevede poi che "*i percorsi formativi per l'insegnamento di materie artistiche, musicali e coreutiche nella scuola secondaria di primo e di secondo grado comprendono: a) il conseguimento del diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico a numero programmato e con prova di accesso al relativo corso; b) lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell'esame con valore abilitante, disciplinati dall'articolo 10. Le tabelle 8, 9 e 10 allegate al presente decreto individuano per ciascuna delle classi di abilitazione ivi indicate e previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37:* ***a)*** *i requisiti per l'accesso alla prova di cui al comma 1, lettera a);* ***b)*** *i corsi accademici biennali necessari per accedere al tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b). Con*

successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in relazione alle modifiche di ordinamento conseguenti all'attuazione dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, sono adottate le tabelle che individuano, per le classi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, i corsi accademici di II livello necessari per accedere al tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b. Per l'utilizzazione dei docenti tutor si applicano le disposizioni dell'articolo 11, con gli adattamenti resi necessari dalle specificità ordinamentali, organizzative e gestionali delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Le funzioni demandate ai consigli di facoltà sono attribuite ai consigli accademici. Per le attività del tirocinio formativo attivo e la suddivisione in crediti si applica la tabella 11 allegata al presente decreto";

- **Infine, l'art. 15 del Decreto** (rubricato "norme transitorie e finali") prevede che "*conseguono l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, mediante il compimento del solo tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10:* ***a)*** *coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario e i possessori di laurea magistrale che, secondo l'allegato 2 al decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 luglio 2007 e successive modifi che ed integrazioni, è corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22.* ***b)*** *coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero per l'anno accademico 2010-2011, sono iscritti a uno dei percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli di cui alla lettera a). […] I titoli posseduti dai soli soggetti di cui al comma 1 mantengono la loro validità ai fini dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto. Le tabelle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 allegate al presente regolamento, unitamente al compimento del tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10, sostituiscono integralmente per tutti gli altri soggetti e per le relative classi di concorso i titoli previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 n. 39 e successive integrazioni e modificazioni. […] Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica che istituiscono corsi di tirocinio formativo attivo curano lo svolgimento della relativa prova d'accesso. La prova, che mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione, si articola in un test preliminare, in una prova scritta e in una prova orale. Il test preliminare, di contenuto identico sul territorio nazionale per ciascuna tipologia di percorso, è predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il test preliminare comporta l'attribuzione di un massimo di 30 punti, la prova scritta di un massimo di 30 punti e la prova orale di un massimo di 20 punti. Ulteriori punti possono essere attribuiti per titoli di studio, di servizio e pubblicazioni secondo le modalità indicate nel comma 13. […] I diplomi accademici di II livello conseguiti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 7 ottobre 2004, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 137 del 28 settembre 2007, entro la data di entrata in vigore del presente decreto mantengono la loro validità ai fini dell'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per le classi di concorso o di*

abilitazione di riferimento. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti ai corsi di diploma di II livello ad indirizzo didattico abilitante di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004 n. 82 e al decreto del ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007 n. 137 presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, concludono il corso di studi secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione e precedente l'entrata in vigore del presente decreto, con il conseguimento del previsto titolo finale abilitante per l'accesso all'insegnamento, limitatamente alle relative classi di concorso o di abilitazione per le quali sono stati ammessi".

CONSIDERATO CHE

- Secondo quanto testé riportato, anche analizzando le tabelle 6, 8 e 9, allegate al DM 249/10, riguardanti le abilitazioni del comparto musicale, si evince non solo che le abilitazioni per le CDC A053/55/63/64 non sono mai state previste dallo stesso D.M. (per carenza dei codici specifici, fino all'emanazione del d.P.R. n. 19/16), ma anche che i diplomi accademici di II livello (magistrali) in strumento, emessi dagli istituti AFAM, nonché i diplomi Vecchio Ordinamento di Strumento equiparati ai sensi della legge 24.12.2012 n. 228, art. 1, comma 107, sono rimasti senza completamento specifico per i licei musicali in tutti questi anni, costringendo i precari, attualmente in servizio nei licei musicali, alla terza fascia o a una seconda fascia aspecifica;
- Il successivo DM n. 81/13 (PAS), recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249, all'art. 2 ha previsto che dopo il comma 2 dell'articolo 5 del citato D.M. n. 249 del 2010, fosse aggiunto il comma 2-quater, il quale dispone che "*per l'attivazione dei percorsi di cui al comma 1 si tiene conto altresì dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica*";
- L'art. 4 (recante modificazioni all'articolo 15 del D.M. n. 249 del 2010) ha poi previsto che all'articolo 15 del decreto del 2010, "al comma 1, lettera a) dopo le parole "*sono in possesso dei requisiti previsti dal*" sono inserite le parole "*decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e dal*"; le parole "*modifiche e integrazioni*" sono sostituite dalla parola "*modificazioni*";
- La lettera c del citato art. 4 prevede quindi che "*dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi: 1-bis. Fino all'anno accademico 2014-2015, gli atenei e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sedi dei corsi biennali di secondo livello a indirizzo didattico di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137, purché sedi di dipartimenti di didattica della musica, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, istituiscono e attivano percorsi formativi abilitanti speciali definiti dalla tabella 11-bis allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado e destinati ai soggetti di cui al comma 1-ter, nonché i percorsi di cui al comma 16-bis relativi alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria. 1-ter. Ai percorsi di cui al comma 1-bis possono partecipare i docenti non di ruolo, ivi compresi gli insegnanti tecnico pratici, che, sprovvisti di abilitazione ovvero di idoneità alla classe di concorso per la quale chiedono di partecipare e in possesso dei requisiti previsti al comma 1, abbiano maturato, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale. Il servizio prestato nei centri di formazione professionale riconducibile*

a insegnamenti compresi in classi di concorso è valutato solo se prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009. Ai fini del presente comma è valido anche il servizio prestato nel sostegno. Gli aspiranti che abbiano prestato servizio in più anni e in più di una classe di concorso optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui al comma 1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma è valutabile il servizio effettuato nella stessa classe di concorso o tipologia di posto, prestato per ciascun anno scolastico per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale. 1-quater. L'iscrizione ai percorsi formativi abilitanti speciali non prevede il superamento di prove di accesso. La frequenza ai percorsi non e' compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici, inclusi i percorsi di cui al presente decreto. 1-quinquies. Al fine di assicurare l'offerta formativa di cui ai commi 1-bis e 16-bis, gli atenei ovvero le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono attivare le iniziative di cui all'articolo 4, comma 5, anche al fine di assicurare la possibilità di frequenza dei percorsi. In caso di impossibilità o comunque di difficoltà derivanti da qualsiasi causa, al fine di attivare percorsi relativi alle classi di concorso previste dal vigente ordinamento, gli atenei ovvero le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano, sentiti gli uffici scolastici regionali, apposite convenzioni con istituzioni scolastiche autonome, individuate dagli stessi uffici scolastici, e con le fondazioni di partecipazione istitutive degli istituti tecnici superiori". 1-sexies. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono emanate disposizioni organizzative atte a garantire, nel rispetto dell'invarianza di spesa e dei generali vincoli di finanza pubblica, l'accesso ai percorsi abilitanti speciali a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi dei commi 1-ter e 16-bis che ne facciano richiesta nelle modalità stabilite dal decreto medesimo e tenuto conto anche della disponibilità ricettiva sostenibile dalle università."; d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I titoli di studio posseduti dai soli soggetti di cui al comma 1, lettere a) e c) mantengono la loro validità ai fini dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto. I titoli di studio conseguiti dai soggetti di cui al comma 1, lettera b), sono integrati dal compimento del tirocinio formativo attivo e costituiscono titolo di accesso al concorso e titolo di insegnamento per le rispettive classi di concorso. A decorrere dall'istituzione dei relativi percorsi, le tabelle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 allegate al presente regolamento, unitamente al compimento del tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10, sostituiscono integralmente per le relative classi di concorso i titoli previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, e successive integrazioni e modificazioni".

RITENUTO CHE

- Come già anticipato, **i percorsi abilitanti speciali in oggetto non sono mai stati avviati** per le discipline di indirizzo dei licei musicali, a causa della carenza dei codici specifici e delle relative Tabelle;

- Inoltre, in merito ai requisiti d'accesso al percorso abilitante speciale, la **sentenza del Consiglio di Stato n. 2750 del 2015** ha quantificato inequivocabilmente tale requisito in 360 giorni di servizio specifico.
- Tutti i miei assistiti sono in possesso di tale requisito.

Tutto quanto premesso, considerato e ritenuto, gli istanti, come sopra rappresentati

CHIEDONO

L'avvio immediato di un percorso abilitante speciale riservato, in quanto in possesso del servizio pregresso di due anni (360 gg) nel Liceo Musicale sulla specifica disciplina, **ovvero, in subordine**, il riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio della professione docente per la propria disciplina.
Con espresso avviso che, diversamente, si provvederà a tutelare giudizialmente i diritti degli istanti, avviando specifica azione giudiziale presso l'Autorità Giudiziaria competente.

Con salvezza di ogni ulteriore azione.

Roma, 27.05.2016

_____
Avv. Domenico Naso